

nell' ellegerli, come nel sostituirli, non potranno esser ammessi all' esercizio del Posto loro assegnato, se oltre alla Pieggieria già prescritta col Capitolo settimo per il pagamento settimanale delle Carni, non avrà cadauno d'essi depositati nella Cassa della Congregazione Delegata D. 50. V. C., da dover esser sempre rimessi, qualunque volta girato venisse in tutto, o in parte il detto Deposito, senza di che non potranno loro essere consegnate le Carni da vendere, e sarà decaduto dal Posto quello, che o non effettuasse, o non ripristinasse il Deposito sopraddetto.

XXVIII. Nel caso che nei quattro mesi di Luglio, Agosto, Settembre, e Ottobre di un qualche anno restasse impedita per fatto di Principe, alle Condotte dei Bovini, la traduzione per la via di Mare in Venezia sarà mio dovere ciò non ostante di tener provveduta questa Città, e Luoghi annessi dell' occorrente di Carne Bovina per la via di Terra, con questo però, che in tal solo caso mi sia concesso di dar ai Postieri, e sia ad essi permesso il rivender le Carni al prezzo stabilito per li otto Mesi susseguenti, e ciò per quel solo tempo, in cui nei summenzionati 4. mesi durasse l' impedimento.

Nel caso poi che in qual si sia tempo fosse impedito per fatto di Principe l' accesso in Venezia delle dette Condotte tanto per
la